



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/67/0491

Roma, 15 APR. 2020

OGGETTO: Schema di decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza recante “Modalità attuative per il transito e l’accesso, mediante concorso interno, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere aaaa-bis), aaaa-ter), aaaa-quater) e aaaa-quinquies), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP-MOSAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO - ES-LS-PNFD-LI.SI.PO.-ADP-U.S.I.P.-CONSAP-M.P.	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SILP CGIL – UIL POLIZIA	= ROMA =

Di seguito alla nota del 3 aprile scorso, si trasmette copia di una nuova versione del provvedimento in oggetto indicato, unitamente alla relativa relazione tecnico-illustrativa, qui inviati dalla Struttura di missione per l’ordinamento del personale della Polizia di Stato, nel quale è stata inserita (articolo 27 – Straordinarie modalità di svolgimento del corso di formazione) una nuova disposizione finalizzata a prevedere una deroga, per ragioni connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, alle disposizioni generali relative alle modalità di svolgimento del corso di formazione per vice ispettore tecnico, al fine di tutelare la salute dei frequentatori.

Per agevolare la consultazione, le parti nuove sono state evidenziate in neretto sia nello schema di decreto che nella relazione tecnico-illustrative.

Attesa l’urgenza, si prega di far pervenire eventuali osservazioni e/o contributi entro il 17 aprile p.v.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO
(De Bartolomeis)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE PER IL TRANSITO E L'ACCESSO, MEDIANTE CONCORSO INTERNO, DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE AAAA-BIS), AAAA-TER), AAAA-QUATER) E AAAA-QUINQUIES), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il *Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente *Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente *Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica* e, in particolare, la tabella A) allegata al medesimo decreto che stabilisce in 1.900 unità la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, in 1.838 unità la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e in 1.905 unità la dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *Codice dell'amministrazione digitale*;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo”*, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l’articolo 8;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente *“Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare l’articolo 2, comma 1, lettere:
- aaaa-bis) che stabilisce, che *“negli anni dal 2020 al 2023, il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un’età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio”*;
 - aaaa-ter) che prevede che *“entro l’anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo. Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio”*;
 - aaaa-quater) che dispone che *“entro il 30 giugno 2020, è bandito un concorso interno, per titoli, per l’accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all’articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l’impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purché in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335”;

- aaaa-quinquies) che rimanda ad un decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza la definizione delle modalità attuative delle suddette procedure “compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, nonché la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis)”;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "Regolamento degli Istituti di Istruzione";
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato";
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, concernente il "Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente "Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato";
- VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, recante "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020" ed, in particolare, i punti 5 e 6 nelle parti in cui, al fine di ridurre il rischio di contagio viene favorito, rispettivamente, l'impiego di modalità telematiche per lo svolgimento di attività formative limitando ai soli casi indispensabili o indifferibili, il ricorso all'istituto dell'invio in missione nazionale o all'estero;
- VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1 aprile 2020, recante "Misure recate dal decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante " Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemologica da COVID-19" – Circolare esplicativa" ;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n.333.A/9804.C.3.2995 del 2 marzo 2020, recante *"Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19);"*
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1300-20 del 6 marzo 2020, recante *"Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19). Misure urgenti di protezione dei lavoratori aventi carattere temporaneo";*
- VISTA** la circolare del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza n. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1602/20 del 26 marzo 2020 recante *"D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19";"*
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici è progressivamente rimodulata dalle attuali 1.905 e 1.838 unità, rispettivamente, a 1.000 unità e 852, entro l'anno 2027, con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ogni anno:
- RITENUTO** di dover dare attuazione alla normativa sopra richiamata mediante l'adozione di un unico decreto, ai fini di un'organica disciplina della materia;
- RITENUTO** altresì, necessario mettere in atto tutte le misure precauzionali possibili per proteggere la salute del personale della Polizia di Stato, al fine di prevenire, contenere e contrastare l'emergenza epidemologica da COVID-19, prevedendo anche modalità straordinarie di svolgimento del corso di formazione per vice ispettori tecnici;
- ACQUISITO** il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETA

CAPO I

MODALITÀ ATTUATIVE PER IL TRANSITO E L'ACCESSO, MEDIANTE CONCORSO INTERNO, DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina:

- a) il transito, a domanda, negli anni dal 2020 al 2023, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, nella corrispondente qualifica dei ruoli del personale che espleta attività tecnico- scientifica o tecnica, con assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo;
- b) il transito, a domanda, entro l'anno 2020, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo;
- c) lo svolgimento di un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 giugno 2020, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purché in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario;
- d) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, cui avviare i vincitori delle procedure di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 2

Determinazione dei contingenti massimi annuali per ciascuna procedura di transito e per il concorso interno

1. Agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-quinquies), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per l'anno 2020, il contingente massimo annuale dei posti disponibili per i transiti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) e per il concorso di cui alla lettera c) del medesimo articolo 1 è determinato in 564 unità, pari alla somma delle aliquote del 10% della dotazione organica dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici. Il contingente è ripartito secondo le seguenti modalità:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- a) per la procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a):
 - 1) 95 posti nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
 - 2) 92 posti nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
 - 3) 30 posti nel ruolo degli ispettori tecnici;
 - b) per la procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b):
 - 1) 95 posti nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
 - 2) 92 posti nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
 - 3) 30 posti nel ruolo degli ispettori tecnici;
 - c) per il concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c):
 - 1) 130 posti nel ruolo degli ispettori tecnici.
2. I posti non coperti nella procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nell'anno 2020, sono portati in aumento a quelli di cui alla procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b); per lo stesso anno, i posti non coperti nella procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) sono portati in aumento a quelli di cui alla procedura di transito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Per le procedure di transito di cui all'articolo 1, lettera a), da espletare negli anni dal 2021 al 2023, i contingenti massimi annuali dei posti disponibili, comunque inferiori a quello massimo di cui al comma 1, sono determinati come segue:
- 1. 375 unità per l'anno 2021, ripartito secondo le seguenti modalità:
 - 1) 76 posti nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
 - 2) 147 posti nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
 - 3) 152 posti nel ruolo degli ispettori tecnici;
 - 2. 361 unità per l'anno 2022, ripartito secondo le seguenti modalità:
 - 1) 77 posti nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
 - 2) 132 posti nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
 - 3) 152 posti nel ruolo degli ispettori tecnici;
 - 3. 347 unità per l'anno 2023, ripartito secondo le seguenti modalità:
 - 1) 76 posti nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
 - 2) 119 posti nel ruolo dei sovrintendenti tecnici;
 - 3) 152 posti nel ruolo degli ispettori tecnici.

CAPO II

TRANSITO DEL PERSONALE CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA NELLE CORRISPONDENTI QUALIFICHE DEI RUOLI DEL PERSONALE CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA E DISCIPLINA DEL CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 3

Disposizioni generali

- 1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento:
 - a) del transito, a domanda, negli anni dal 2020 al 2023, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di età non inferiore a 50 anni, appartenente ai



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, rispettivamente, nel settore di supporto logistico ovvero nel settore di supporto logistico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017;
- b) del transito, a domanda, entro l'anno 2020, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, rispettivamente, nel settore di supporto logistico ovvero nel settore di supporto logistico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-ter), del decreto legislativo n. 95 del 2017;
- c) del corso di qualificazione professionale cui avviare il personale trasferito nei ruoli tecnici ai sensi delle precedenti lettere a) e b).

Sezione I

Transito del personale che espleta funzioni di polizia nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica

Articolo 4

Cause di esclusione dalle procedure di transito

1. Non è ammesso alle procedure di transito il personale sospeso cautelatamente dal servizio e, con riferimento alla procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, anche quello che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione non ha compiuto 50 anni di età.

Articolo 5

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alle procedure di transito devono essere presentate al Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data comunicata dall'Amministrazione nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6

Titoli

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50:

- 1) anzianità anagrafica, fino a punti 14;
- 2) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3) anzianità nel ruolo di appartenenza, fino a punti 6;
 - 4) anzianità nella qualifica apicale del ruolo di appartenenza, fino a punti 4;
 - 5) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 4;
 - 6) servizio complessivamente prestato in uffici, centri e istituti con funzioni strumentali e di supporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, fino a punti 12;
 - 7) assenza di sanzioni disciplinari nel quinquennio precedente, punti 2;
- B) TITOLI PROFESSIONALI, fino a punti 6:
- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 1;
 - 2) diploma di laurea, fino a punti 2;
 - 3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 3;
 - 4) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;
 - 5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 3;
 - 6) abilitazioni professionali, fino a punti 3.
2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di transito ed indicati dall'interessato nella domanda di partecipazione, annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera A), n. 6), che possono risultare anche dalla sezione riservata all'Amministrazione del rapporto informativo.
3. Le Commissioni non procedono ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie se il candidato ha conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse, ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, ove ritenuto opportuno.
4. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, le competenti Commissioni per il personale non direttivo determinano i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili, che vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.
5. Le determinazioni di cui al comma 4 sono rese note mediante pubblicazione dei verbali delle Commissioni sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
6. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alle Commissioni per il personale non direttivo le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto della presentazione della domanda di transito. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, per quanto riguarda i titoli di servizio.
7. Le Commissioni per il personale non direttivo annotano i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 7

Svolgimento delle procedure di transito

1. Le domande di transito sono valutate dalle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, sulla base del possesso dei titoli di cui all'articolo 6, anche in relazione alla specifica esperienza progressa del personale che ha chiesto il transito.
2. Il trasferimento nelle corrispondenti qualifiche del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica dei settori di supporto logistico e di supporto logistico-amministrativo è disposto, in relazione ai contingenti annuali disponibili di cui all'articolo 2, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sulla base di una graduatoria redatta, per ciascun ruolo, dalle Commissioni per il personale non direttivo e pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
3. Il transito nella correlata qualifica dei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica, rende indisponibile, nel ruolo di provenienza, il corrispondente posto, riassorbibile al momento della definitiva cessazione dal servizio.

Articolo 8

Progressione in carriera

1. Il personale transitato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017 conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata nella qualifica di provenienza; ad esso non si applicano le disposizioni vigenti in materia di progressione in carriera per il personale della Polizia di Stato.
2. Il personale transitato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-ter) del decreto legislativo n. 95 del 2017, conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata nella qualifica di provenienza; ad esso si applicano le disposizioni vigenti in materia di progressione in carriera per il personale della Polizia di Stato.

Sezione II

Corso di qualificazione professionale

Articolo 9

Durata e finalità dei corsi di qualificazione professionale

1. Il corso di qualificazione professionale, realizzato in modalità *e-learning*, con durata di cinque giorni, persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle mansioni dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici del settore di supporto logistico e delle funzioni del ruolo degli ispettori tecnici del settore di supporto logistico-amministrativo.
2. Il corso è svolto presso l'Ufficio o Reparto di appartenenza del personale trasferito nei ruoli tecnici.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

3. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica; è ammessa l'assenza per un solo giorno.
4. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
5. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 10 *Piano degli Studi*

1. Il Piano degli Studi dei corsi è adottato con provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 11 *Articolazione del percorso formativo*

1. Le attività didattiche si svolgono, di norma, nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali.
2. Il calendario delle attività, definito dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
3. Al termine del percorso formativo, il dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza di ciascun frequentatore rilascia un attestato di regolare frequenza, predisposto dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione, da inserire nel fascicolo personale dell'interessato.

CAPO III DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO INTERNO PER TITOLI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO, RISERVATO AL PERSONALE DEI RUOLI DEI SOVRINTENDENTI E DEI SOVRINTENDENTI TECNICI E DEL CORSO DI FORMAZIONE

Articolo 12 *Disposizioni generali*

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, limitatamente al settore di supporto logistico-amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purchè in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-quater), del decreto legislativo n. 95 del 2017 e del relativo corso di formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sezione I

Concorso interno per titoli per l'accesso nella qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici

Articolo 13

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso

1. È ammesso a partecipare al concorso il personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria.
2. L'esperienza nel settore sanitario deve essere stata acquisita in uno degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, o in altri uffici, titolari di funzioni analoghe dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero di altre amministrazioni pubbliche, mediante svolgimento di mansioni di supporto alle attività di assistenza sanitaria, medico-legali e di medicina preventiva per il personale della Polizia di Stato, all'accertamento dell'idoneità psicofisica, nonché alle funzioni di direzione e coordinamento sanitario.
3. È ammesso il cumulo tra periodi di attività svolte in ruoli diversi, purchè non interrotti, salvo il caso di frequenza di corsi di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente o vice sovrintendente tecnico. Non sono considerati validi i periodi di assenza dal servizio che comportano perdite di anzianità.
4. È escluso dal concorso il personale che nel biennio precedente alla data del bando ha riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave o un giudizio complessivo inferiore a "buono" e, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelativamente dal servizio.
5. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data del bando di concorso e risultare dallo stato matricolare o essere attestati dal dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza di ciascun candidato.
6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Articolo 14

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'articolo 13 e ai titoli di cui all'articolo 17, del presente decreto:
 - a) il numero dei posti messi a concorso nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
- d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 15

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Articolo 16

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, da un funzionario con qualifica non inferiore a medico capo e da un funzionario con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. Il Presidente ed i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.

Articolo 17

Titoli

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
 - A) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:
 - 1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 16;
 - 2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti e nel ruolo sovrintendenti tecnici, fino a punti 8;
 - 3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo e di sovrintendente capo tecnico, fino a punti 4;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4) periodi di servizio pari ad anno, o frazione di anno superiore a mesi 6, nel settore sanitario oltre il periodo minimo richiesto quale requisito di l'ammissione al concorso, fino a punti 6;
 - 5) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 4;
 - 6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 2.
- B) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 10:
- 1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, fino a punti 1;
 - 2) diploma di laurea triennale, fino a punti 2;
 - 3) diploma di laurea magistrale, specialistica o equipollente, fino a punti 3;
 - 4) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 1;
 - 5) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 1;
 - 6) abilitazioni professionali, fino a punti 2.
2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione e annotati nello stato matricolare alla medesima data.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:
- a) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;
 - b) attribuzione proporzionale del punteggio per gli anni eccedenti il requisito minimo di cinque anni di esperienza nel settore sanitario.
4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, per quanto riguarda i titoli di servizio.
6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 18

Formazione ed approvazione della graduatoria

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio prevale la posizione nel ruolo di provenienza.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Sezione II

Corso di formazione

Articolo 19

Durata e finalità

1. Il corso ha durata di un mese ed è articolato in tre fasi formative, di cui:
 - a) una realizzata in modalità *e-learning*, della durata non superiore a 17 giorni;
 - b) una di formazione residenziale presso un Istituto, Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato, della durata non superiore a 7 giorni;
 - c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio, della durata non superiore a 7 giorni.
2. Il corso di cui al comma 1 può essere svolto anche presso più Istituti, Centri o Scuole di formazione, individuate dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.
3. Con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione, sono definite la durata di ciascuna delle fasi formative di cui al comma 1 e la loro sequenza.

Articolo 20

Piano degli Studi

1. Il Piano degli Studi nel quale sono definite le materie di insegnamento è adottato con successivo provvedimento del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 21

Articolazione del percorso formativo

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 45 minuti ciascuno e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.

2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell'Istituto, del Centro o della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.

3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto, del Centro o della Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 22

Frequenza del corso

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 25-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.

2. I limiti massimi di assenza sono pari un quarto delle giornate di studio.

3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

4. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 23

Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie

1. Al termine della fase residenziale del corso i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta relativa alle materie previste dal Piano degli Studi.

2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova sono definiti dalle Commissioni d'esame.

3. La prova di cui al comma 1 forma oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera l'esame ed è restituito ai servizi d'istituto e ammesso a sostenere l'esame in apposita sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione della sessione ordinaria.

4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione d'esame, non si presentano alla prova, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

5. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione della sessione ordinaria, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquisita idoneità.

6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria, salvo il



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

diverso contenuto della prova.

7. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame, se compatibile, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto, del Centro o della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Articolo 24

Commissioni giudicatrici dell'esame finale

1. La Commissione d'esame, costituita presso l'Istituto, il Centro o la Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia o alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tecnico o da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici in servizio presso il medesimo Istituto, Centro o Scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita oltre alla Commissione di cui al comma 1 anche la Commissione Unica d'esame, composta dai direttori degli Istituti e delle Scuole interessate allo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio in uno degli Istituti o delle Scuole, individuato dal Presidente. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia o alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia con qualifica non superiore a commissario capo o commissario capo tecnico o da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici, in servizio presso l'Istituto, il Centro o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.
4. La Commissione d'esame di cui al comma 1 predispone i contenuti delle prove d'esame sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione della prova e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga su più Istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovrintendere agli esami finali e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto, del Centro o della Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.
5. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.
6. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati i relativi supplenti.
7. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 25 *Comitato di vigilanza*

1. Qualora le modalità di svolgimento della prova d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento, le Commissioni e le Sottocommissioni d'esame possono essere affiancate da uno o più Comitati di vigilanza, nominati dal Direttore dell'Istituto, del Centro o della Scuola, i cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 26 *Graduatoria finale*

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata sulla base del giudizio di cui all'articolo 21 dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "ottimo profitto", "segnalato profitto" e "profitto".
2. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.
3. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano l'esame, vanno ad occupare nella graduatoria il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.
4. La nomina a vice ispettore tecnico ha decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla fine del corso.
5. I vice ispettori tecnici sono posti in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore.

CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 *Straordinarie modalità di svolgimento del corso di formazione*

1. Per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, il corso di formazione di cui alla Sezione II del Capo III, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, può essere articolato in due fasi formative: una realizzata in modalità *e-learning* di durata non superiore a 24 giorni e una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio, di durata non superiore a 14 giorni.
2. Qualora le condizioni connesse al fenomeno epidemiologico lo consentano, la fase di formazione residenziale di cui all'articolo 19, comma 1, può essere utilmente



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ripristinata, anche durante lo svolgimento del corso, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione.

3. Il calendario delle lezioni è predisposto dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione.

4. Al termine del corso i frequentatori sostengono una verifica finale, le cui modalità semplificate sono individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, che si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità.

5. I frequentatori che hanno conseguito il giudizio di idoneità di cui al comma 3 sono collocati in ruolo secondo gli esiti della procedura concorsuale.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui alla Sezione II del Capo III.

Articolo 28

Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129.

Articolo 29

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma,

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE PER IL TRANSITO E L'ACCESSO, MEDIANTE CONCORSO INTERNO, DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA NEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE AAAA-BIS), AAAA-TER), AAAA-QUATER) E AAAA-QUINQUIES), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", prevede, alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), il transito e l'accesso, mediante concorso interno, del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia nei ruoli che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica.

- la lettera aaaa-bis) stabilisce che, negli anni dal 2020 al 2023, il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori di supporto logistico e di supporto logistico-amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;
- la lettera aaaa-ter) prevede che entro l'anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo. Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;
- la lettera aaaa-quater) dispone che entro il 30 giugno 2020, è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purché in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

La definizione delle modalità attuative delle suddette procedure è stabilita con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, comprensivo dell'individuazione dei contingenti massimi annuali da destinare all'espletamento delle procedure di transito e al concorso interno, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici. Il medesimo provvedimento deve regolare, altresì, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, la disciplina applicabile alla progressione in carriera del personale transitato, esclusa per il transito di cui alla lettera *aaaa-bis*), nonché i titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi, sia per le procedure di transito che per il concorso interno, la cui valutazione, per le procedure di transito di cui alle lettere *aaaa-bis*) e *aaaa-ter*) viene rimessa, *ex lege*, nella competenza delle Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

Per tutte le procedure suddette la legge attribuisce una importanza particolare, nella valutazione dei titoli e nell'attribuzione dei relativi punteggi, alla specifica esperienza pregressa.

Allo scopo di dare attuazione alle predette disposizioni normative è stato predisposto l'unito decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza nel quale è stata sistematizzata l'intera disciplina delle suddette procedure di transito e concorsuali, al fine di assicurare una disciplina organica all'intera materia. Il decreto, suddiviso in quattro Capi, è composto di 29 articoli.

Il primo Capo reca l'ambito di applicazione del provvedimento e la determinazione dei contingenti massimi annuali da destinare a ciascuna procedura di transito e al concorso interno (articoli 1-2); il secondo Capo, diviso in due Sezioni, contiene la disciplina dei transiti del personale che espleta funzioni di polizia nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e del corso di qualificazione professionale (articoli 3-11); il terzo Capo, diviso in due Sezioni, delimita la disciplina del concorso interno per titoli per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici e del relativo corso di formazione (articoli 12-26); il quarto Capo, infine, reca le disposizioni transitorie e finali (articoli 27-29).

Con particolare riferimento a tale ultimo Capo, si precisa che esso reca una disposizione finalizzata a prevedere una deroga, per ragioni connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, alle disposizioni generali relative alle modalità di svolgimento del corso di formazione per vice ispettore tecnico al fine di tutelare la salute dei frequentatori, riducendo gli eventi aggregativi e quindi il rischio di contagio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nello specifico:

Articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto finalizzato a stabilire le modalità attuative delle procedure di transito del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, nella corrispondente qualifica dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e del concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere aaaa-bis, aaaa-ter) e aaaa-quater), del decreto legislativo n. 95 del 2017;

Articolo 2 reca la determinazione dei contingenti massimi annuali dei posti da riservare per le procedure di transito e per il concorso interno. Per l'anno 2020 il contingente massimo è, in ossequio a quanto stabilito dalla normativa vigente, pari alla somma delle aliquote del 10% della dotazione organica complessiva (5.643 unità) del ruolo degli agenti e assistenti tecnici (1.905 unità), del ruolo dei sovrintendenti tecnici (1.838 unità) e degli ispettori tecnici (1.900 unità), ripartiti proporzionalmente tra le singole procedure. Solo per la procedura di transito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa - bis) del decreto legislativo n. 95 del 2017 - transito degli ultracinquantenni - la legge prevede la possibilità di reiterarla anche negli anni 2021, 2022 e 2023. Con particolare riferimento a tale lasso temporale si precisa che le aliquote determinate per tali annualità sono state individuate in misura non superiore al 6,6% della attuale dotazione organica complessiva dei tre ruoli (5.643 unità), in previsione dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera fff) del decreto legislativo n. 95 del 2017 che stabilisce che *“la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera ll) e mm), è ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unità e da 1.838 a 852 unità. Le unità da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno”*;

Articolo 3 introduce l'ambito di operatività del Capo II con riferimento alle modalità di transito del personale che espleta funzioni di polizia nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, nonché la disciplina del corso di qualificazione professionale;

Articolo 4 disciplina le cause di esclusione dalle procedure di transito, disponendo che non è ammesso alla procedure di transito il personale sospeso cautelaramente dal servizio e, con riferimento alla procedura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-bis), del decreto legislativo n. 95 del 2017, anche quello che alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione non ha compiuto l'età di anni 50;

Articolo 5 detta disposizioni in ordine alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di transito;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 6 esplicita le categorie dei titoli ammessi a valutazione, nonché il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, valorizzando significativamente, come da espressa indicazione legislativa, la specifica esperienza pregressa; si prevede, inoltre, in relazione all'esigenza di semplificazione e conformemente al principio di non aggravamento del procedimento di valutazione dei titoli, che le Commissioni non procedono ulteriormente nell'esame dei titoli relativi alle varie categorie o sotto-categorie qualora l'interessato abbia conseguito il punteggio massimo previsto per ognuna di esse (come, del resto, riscontrabile anche nella prassi di altre amministrazioni pubbliche), ferma restando la possibile valutazione di un contenuto numero di altri titoli, oltre il punteggio massimo, utilizzabile a fini precauzionali per eventuali controversie che investono quelli già valutati;

Articolo 7 regola lo svolgimento della procedura di transito di competenza, *ex lege*, delle Commissioni per il personale non direttivo di cui all'articolo 69 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, chiarendo che il trasferimento del personale, disposto con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, dai ruoli "ordinari" alle corrispondenti qualifiche dei ruoli "tecnici" rende indisponibile, nel ruolo di provenienza, il corrispondente posto, riassorbibile al momento della definitiva cessazione dal servizio;

Articolo 8 regola la progressione in carriera del personale transitato disponendo, in particolare, che quello ultracinquantenne trasferito nei ruoli tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *aaaa-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017, pur conservando l'anzianità giuridica ed economica maturata nella qualifica di provenienza non risulta più destinatario delle disposizioni vigenti in materia di progressione in carriera per il personale della Polizia di Stato, mentre quello transitato ai sensi della successiva lettera *aaaa-ter*), del medesimo articolo 2, conserva l'anzianità giuridica ed economica maturata nella qualifica di provenienza e rimane destinatario delle disposizioni vigenti in materia di stato giuridico e progressione in carriera per il personale della Polizia di Stato;

Articolo 9 stabilisce le modalità di svolgimento del corso di qualificazione professionale, della durata di cinque giorni, realizzato in modalità *e-learning*, presso l'Ufficio o Reparto di appartenenza;

Articolo 10 disciplina il Piano degli Studi del corso in cui sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici;

Articolo 11 definisce l'articolazione del percorso formativo che non prevede un esame finale; al termine del corso il dirigente dell'Ufficio o Reparto di appartenenza rilascia un'apposita attestazione di regolare frequenza da inserire nel fascicolo personale dell'interessato;

Articolo 12 introduce l'ambito di operatività del Capo III con riferimento alle modalità di svolgimento del concorso interno per titoli, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici del settore di supporto logistico-amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici, anche se privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, purché in possesso di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

un'esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aaaa-quater). del decreto legislativo n. 95 del 2017 e del relativo corso di formazione:

Articolo 13 disciplina i requisiti di partecipazione e le cause di esclusione dal concorso. In particolare, è previsto che l'esperienza nel settore sanitario deve essere stata acquisita in uno degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, o in altri uffici, titolari di funzioni analoghe, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero di altre amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di mansioni di supporto alle attività di assistenza sanitaria, medico-legali e di medicina preventiva per il personale della Polizia di Stato, all'accertamento dell'idoneità psicofisica, nonché alle funzioni di direzione e di coordinamento sanitario. Inoltre, viene ammesso il cumulo tra periodi di attività svolte in ruoli diversi a condizione che non vi sia stata interruzione differente da quella necessaria per la frequenza di corsi di formazione professionale per vice sovrintendenti e vice sovrintendente tecnico. Ai fini della maturazione del suddetto requisito non sono considerati validi i periodi di assenza dal servizio che comportino perdita di anzianità. Vengono, infine, confermate le "generalì" clausole di esclusione dal concorso per il personale che nel biennio precedente abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave o un giudizio complessivo inferiore a "buono", ovvero che risulti sospeso cautelatamente dal servizio;

Articolo 14 individua i contenuti del bando di concorso;

Articolo 15 regola le modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

Articolo 16 definisce le modalità di composizione della Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Viene previsto che il Presidente ed i membri della Commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato Presidente o componente della Commissione esaminatrice.

Articolo 17 disciplina le categorie dei titoli di servizio e di cultura ammessi a valutazione nonché il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse. Sono stati privilegiati i titoli di servizio prevedendo l'attribuzione fino a 40 punti (rispetto al limite dei 10 punti attribuibili ai titoli di cultura) con particolare riguardo alla specifica esperienza pregressa, come previsto dalla legge, alle anzianità complessive di servizio, nei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici e nelle qualifiche apicali dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici. L'articolo, inoltre, individua alcuni criteri di massima cui la Commissione esaminatrice deve ancorare la graduazione dei punteggi attribuibili alle diverse categorie di titoli valutabili;

Articolo 18 definisce i criteri per la formazione ed approvazione della graduatoria, stabilendo che con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è approvata la graduatoria di merito. Si dispone che a parità di punteggio prevalgono.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

nell'ordine, l'anzianità nel ruolo, l'anzianità nella qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età;

l'articolo 19 delinea l'articolazione del corso di formazione, della durata di un mese, articolato in tre fasi formative di cui una realizzata in modalità *e-learning*, della durata non superiore a 17 giorni: una di formazione residenziale presso un Istituto, Centro o Scuola di formazione della Polizia di Stato, della durata non superiore a 7 giorni ed una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio, della durata non superiore a 7 giorni;

l'articolo 20 disciplina il Piano degli Studi del corso in cui sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici;

l'articolo 21 regola il percorso formativo, delineando l'articolazione della giornata didattica e il calendario settimanale delle attività;

l'articolo 22 dispone in materia di assenze dal corso prevedendo che non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori hanno dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria;

l'articolo 23 individua le modalità di svolgimento dell'esame finale sia per la sessione ordinaria che per quelle straordinarie. Al termine della fase residenziale del corso, presso ciascuno degli Istituti o Scuole individuati, i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta relativa alle materie previste dal Piano degli Studi. La prova forma oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto";

l'articolo 24 detta disposizioni in materia di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici dell'esame finale. Qualora il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è prevista la costituzione, oltre alla Commissione giudicatrice degli esami finali, di una Commissione Unica d'esame, composta dai direttori degli Istituti, dei Centri o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio presso le medesime, nella quale le funzioni di Presidente sono assunte dal direttore più anziano in ruolo;

l'articolo 25 prevede la possibilità di istituire uno o più Comitati di vigilanza da affiancare alle Commissioni e le Sottocommissioni d'esame, qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento delle stesse;

l'articolo 26 disciplina le modalità di redazione della graduatoria finale, stabilendo che i vice ispettori tecnici sono posti in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore e con assegnazione al settore di supporto logistico-amministrativo. La nomina nel nuovo ruolo ha decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla fine del corso.

l'articolo 27, introduce la possibilità, nella fase emergenziale epidemiologica da COVID-19, di sopprimere la fase di formazione residenziale presso gli istituti di istruzione, senza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

che questo influisca negativamente sulla durata dell'intero percorso formativo. Tuttavia, atteso che l'Amministrazione ritiene molto importante garantire a tutti i frequentatori un periodo di formazione residenziale presso le proprie strutture formative, il comma 2, assicura la possibilità, qualora l'evoluzione del fenomeno epidemiologico lo consenta, di ripristinare la fase residenziale anche durante lo svolgimento del corso, su proposta del Direttore centrale per gli istituti di istruzione. Viene, inoltre, prevista una conseguenziale modifica dell'esame finale; infatti in tale ipotesi i frequentatori sostengono una verifica finale con modalità semplificate, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza - in sostituzione della prova scritta da espletare presso la Scuola - che si conclude con un giudizio di idoneità/non idoneità. I frequentatori che hanno superato la prova d'esame sono immessi in ruolo secondo gli esiti della procedura concorsuale e non secondo gli esiti della prova d'esame.

L'articolo 28, quale disposizione di chiusura, per quanto non disciplinato nel decreto, introduce una norma di rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e al decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129;

L'articolo 29 prevede, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

BOZZA DILAZIONE